



# COMUNE DI LOIANO

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

## CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CAMPO DA TENNIS E DEL CAMPO SCOPERTO IN SINTETICO DA CALCIO A SETTE/CALCETTO E TENNIS

### 1. OGGETTO

La concessione ha per oggetto il servizio di gestione

- del campo da tennis coperto;
- del campo scoperto in sintetico da calcio a sette/calcetto/tennis;

a fronte della riscossione delle tariffe e dello sfruttamento economico/funzionale, al fine di garantire alla cittadinanza ed alle realtà sportive dilettantistiche, professionalistiche o amatoriali attive sul territorio il migliore utilizzo del patrimonio.

E' fatto onere al gestore del campo da calcio sintetico l'accordo con il gestore dell'impianto sportivo adiacente (campo da calcio erba) in relazione alla possibilità di utilizzo degli spogliatoi a fronte del pieno rimborso di tutte le spese, dirette e indirette connesse all'utilizzo, all'intestatario effettivo delle utenze.

### 2. SOGGETTI PARTECIPANTI

Sono ammessi alla presentazione dell'offerta le società e le associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, e associazioni di promozione sociale senza fini di lucro che perseguono la diffusione della pratica sportiva, iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche del CONI, singole o associate per la gestione del patrimonio, con esclusione dei soggetti titolari di controversie e/o destinatari di atti di revoca in sede di autotutela da parte del Comune di Loiano.

Tutti i soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale

- assenza di cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- assenza di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 53 comma 16 ter. del D. Lgs n. 165/2001.

### 3. DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore annuo della concessione è pari ad € 24.880,00 per complessi € 124.400,00 (3 annualità+2 rinnovabili).

La durata della concessione è pari a 3 anni (dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2026), rinnovabili per ulteriori due anni alle medesime condizioni su richiesta dell'Amministrazione (dal 1 gennaio 2027 al 31 dicembre 2028).

Il rinnovo, al termine dei primi tre anni, sarà possibile solo alle stesse condizioni dell'aggiudicazione senza possibilità di modifica delle condizioni di contratto. Nel caso in cui non si proceda con il rinnovo, è ammessa una proroga tecnica nelle more di una nuova aggiudicazione, al fine di non interrompere il servizio stesso.

La gestione dell'impianto da parte del concessionario potrà essere avviata anche nelle more della sottoscrizione del contratto, previo apposito verbale di consegna degli immobili sottoscritto dalle parti, assumendosi il concessionario tutti gli obblighi e oneri previsti dalla concessione.

Per motivi di pubblica utilità l'Amministrazione Comunale potrà sempre revocare o sospendere temporaneamente la vigenza del contratto senza che ciò comporti alcun diritto di indennizzo per il concessionario.

#### **4. OBBLIGHI DEL GESTORE**

L'affidamento in concessione comporta per il concessionario lo svolgimento delle attività necessarie al funzionamento ed indispensabili per l'utilizzo – prenotazioni, organizzazione, gestione, guardiana, custodia, pulizie, controllo, manutenzione ordinaria, partecipazione economica alla manutenzione straordinaria, gestione delle utenze, rimborso per l'utilizzo degli spogliatoi all'intestatario effettivo delle utenze - finalizzate alla gestione ottimale della struttura sportiva e dei servizi correlati, con particolare attenzione alle esigenze della comunità locale.

Al gestore è richiesta l'ottimizzazione della funzionalità e l'accrescimento delle potenzialità di utilizzo durante tutto l'arco dell'anno, nel rispetto della peculiarità di funzione pubblica degli impianti sportivi in base alla quale la gestione dovrà:

- garantire la promozione e la diffusione delle discipline sportive e della pratica sportiva assicurando la massima partecipazione dei cittadini senza distinzione alcuna valorizzando la vocazione degli impianti;
- garantire alle realtà sportive con consolidata attività sportiva territoriale l'utilizzo della struttura, soddisfacendo quanto più possibile le richieste di continuità rispetto agli orari di utilizzo precedentemente consolidati e prestando particolare attenzione al fatto che tutte le pratiche sportive richiedenti e tutte le fasce di età trovino una collocazione consona. Particolare riguardo deve essere prestato da parte del gestore alla garanzia di continuità senza interruzioni o modifiche in relazione alle attività corsistiche attualmente in corso;
- garantire un'attività continuativa anche durante i mesi estivi promuovendo l'utilizzo della struttura anche nei confronti di associazioni sportive extra-territoriali in particolare in occasione dello svolgimento di ritiri, tornei, attività sportive estive e attività similari che possano essere occasione di promozione territoriale e sportiva. Qualora tali attività siano sostenute dall'Amministrazione Comunale, con apposito patrocinio, si riserva l'utilizzo dell'impianto a titolo gratuito per un massimo di n. 1 attività all'anno concordata nei tempi e nelle modalità con il gestore della struttura, il quale garantisce la propria attività anche nei suddetti eventi;
- garantire al fine della migliore diffusione dell'informazione alla cittadinanza la diffusione tramite i propri canali e tramite il proprio sito web dei volantini informativi relativi alle attività/corsi svolti presso gli impianti, da trasmettere anche al Comune in un'unica soluzione entro l'avvio delle attività;

- provvedere alla custodia dell'impianto con apertura, chiusura, sorveglianza e controllo sia dell'impianto stesso che delle attrezzature;
- nel rispetto delle discipline sportive attivate dalle associazioni sportive territoriali alle quali è riservata priorità di utilizzo, rispondere quanto più possibile alle richieste di utilizzo provenienti sia da società sportive sia dai privati residenti al fine dell'utilizzo sportivo amatoriale, saltuario e non, anche per lo svolgimento di campionati diversi e/o minori, singole partite, gare o tornei compatibilmente allo svolgimento delle proprie attività sportive ;
- nel rispetto della concessione di patrocini a manifestazioni sportive di particolare interesse da parte dell'Amministrazione, applicare agli utilizzatori le tariffe annualmente emanate dalla Giunta Comunale provvedendo all'affissione all'interno dell'impianto;
- fornire supporto logistico operativo all'Amministrazione Comunale, che si riserva la facoltà di utilizzo gratuito della struttura, anche da parte di terzi, in occasione di eventi e manifestazioni particolari comunicate con anticipo al gestore dagli utilizzatori per un massimo di n. 2 giornate l'anno, garantendo la propria attività anche durante i suddetti eventi;
- fornire alla cittadinanza un riferimento quotidiano continuativo costante con orari/numero di telefono/e-mail da ufficializzare per le prenotazioni, anche tramite il sito web istituzionale;
- garantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza e di igiene vigenti in materia, assicurandone il rispetto anche nel caso di esercizio delle attività da parte di terzi e/o di manifestazioni svolte presso le strutture;
- garantire il mantenimento delle strutture in perfetto stato di conservazione ed efficienza, provvedendo alla funzione di monitoraggio in relazione all'adeguatezza delle attività svolte ed alla correttezza di svolgimento delle stesse;
- prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a diffondere e rendere popolare gli sport svolti presso gli impianti, anche in collaborazione con il Comune, attraverso il proprio Assessorato allo Sport, garantendo l'organizzazione annuale di attività di promozione ed in particolare corsi di avviamento al gioco del tennis diretti ai giovani di età fino ad anni 16;
- presentare al Comune, entro il 15 Settembre di ogni anno, il programma delle attività (corsi, manifestazioni, tornei, ecc.) con l'indicazione, di massima, dei periodi di effettivo svolgimento;
- disciplinare l'utilizzo degli impianti sportivi con regolamento interno da esporre al pubblico e concordare con l'Assessorato allo Sport;
- garantire l'utilizzo agli Istituti scolastici territoriali nell'ambito di eventuali manifestazioni a sfondo sportivo;
- fornire supporto logistico operativo all'Amministrazione Comunale, che si riserva la facoltà di utilizzo della struttura anche da parte di terzi in occasione di eventi e manifestazioni particolari concordate con anticipo con il gestore, garantendo la propria attività anche durante i suddetti eventi;
- rispettare le disposizioni normative nazionali, adottate anche in via d'urgenza, in materia di gestione degli impianti sportivi, senza inasprire le modalità ivi contenute;
- predisporre annualmente al termine di ogni stagione sportiva una relazione sull'andamento della gestione della concessione;
- assumere la gestione dell'impianto nello stato attuale in cui si trova senza nulla eccepire sullo stato manutentivo in cui versa.

## 5. TARIFFE

E' obbligo del gestore l'applicazione delle tariffe orarie emanate annualmente dalla Giunta Comunale a cui dare la massima diffusione presso gli impianti ed attraverso i propri canali di diffusione delle informazioni.

Le tariffe in vigore sono stabilite con apposita deliberazione di Giunta Comunale approvata annualmente.

## **6. PROFILO ECONOMICO**

Al fine di assicurare la possibilità di gestione degli impianti in relazione alla quantità ed alla qualità delle attività da prestare, al gestore spetta il 100% degli incassi derivati dall'utilizzo delle strutture, nonché l'ammontare derivante della vendita di eventuali biglietti al pubblico.

A conclusione dell'attività relativa ad ogni anno il gestore è tenuto a presentare al Comune il rendiconto degli incassi e della gestione economica complessiva degli impianti correlata dal piano di utilizzo (evidenziando modalità, numero e tipologia di utenti e di attività svolte) nonché entro il 31/12 la previsione di bilancio relativa alla concessione per l'anno successivo.

## **7. UTENZE**

I costi dei consumi delle utenze necessarie al funzionamento sono a completo carico del gestore.

Il gestore provvede al rimborso delle spese connesse al consumo di energia elettrica all'intestatario effettivo della fornitura, secondo le modalità concordate tra le parti.

Tenuto conto della possibilità evidenziata al punto n. 1, di utilizzo degli spogliatoi del campo sportivo in concessione ad altro gestore, il gestore dell'impianto oggetto del presente bando dovrà rimborsare le spese connesse all'utilizzo di energia elettrica, acqua/gas all'intestatario effettivo delle utenze per l'utilizzo dei suddetti spogliatoi secondo le modalità concordate tra le parti.

## **6. PROPRIETA' DEGLI IMPIANTI**

Le opere e le attrezzature su di esso esistenti sono di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Loiano e ogni altra ed eventuale opera futura, autorizzata dall'ente, che venisse realizzata dal Concessionario negli impianti oggetto della presente procedura diverrà, una volta realizzata, anch'essa di proprietà del Comune di Loiano.

## **7. SOPRALLUOGO E VISITA DEGLI IMPIANTI**

Previo appuntamento da fissare con anticipo telefonando al n. 051-6543607/3609, è possibile effettuare sopralluogo presso le strutture oggetto della concessione. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante o da persona da questi indicato e munito di apposita delega.

## **7. USO DELL'IMPIANTO**

Il gestore si impegna a gestire l'impianto secondo le vigenti regole sportive facilitandone l'uso a chiunque intenda dedicarsi allo sport, nel rispetto delle norme in materia, applicabili e compatibili con la natura degli impianti stessi prestando particolare cura alla struttura.

La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per scopo diverso da quello sportivo per cui l'affidamento è disposto, salvo casi formalmente autorizzati dal Comune.

Il gestore si impegna ad utilizzare e far utilizzare l'impianto, in conformità al proprio statuto sociale e più in generale secondo i principi di correttezza e diligenza, giusto quanto previsto dall'art. 1176 del Codice Civile, garantendo l'applicazione agli associati, anche volontari, eventualmente impegnati nelle attività, le condizioni previste dalla legislazione in materia.

## **8. MANUTENZIONE**

La manutenzione ordinaria di tutte le strutture e degli impianti e pertinenze e la manutenzione del verde nelle aree di pertinenza e adiacenti sono a carico del gestore.

Sono altresì a carico del gestore gli oneri in materia di sicurezza sia in termini di utilizzo degli impianti sia di impostazione del piano di sicurezza inerente l'attività svolta, sia di eventuale fornitura dei presidi antincendio e relativa manutenzione.

La manutenzione straordinaria resta a carico dell'Ente, intendendosi come spesa di manutenzione straordinaria anche il rifacimento della superficie del campo rispetto al quale il gestore avrà l'onere di contribuire alle spese di manutenzione straordinaria nella misura del 10%.

L'ente si riserva di decidere l'esecuzione delle opere in accordo con il gestore in relazione ad opportunità e periodi di esecuzione.

In caso di accertata ed indifferibile necessità di provvedere ad opere di manutenzione o ristrutturazione degli immobili oggetto della presente concessione, il Comune può disporre la chiusura temporanea dell'impianto per il periodo necessario al ripristino della situazione.

## **10. CONSEGNA E RESTITUZIONE DEGLI IMPIANTI**

Il gestore entrerà in possesso degli impianti in concessione a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o, nel caso di avvio della gestione in pendenza di contratto, a seguito di sottoscrizione di apposito verbale di consegna.

Al termine dell'affidamento il gestore ha l'obbligo di restituire gli impianti come risultanti dai verbali di consegna comprensivi di eventuali dotazioni aggiuntive e/o modifiche migliorative espressamente autorizzate dal Comune durante la Concessione, senza vantare alcun diritto e rimborso di spese a qualsiasi titolo ed esonerando il Comune da ogni onere per debiti ed impegni contratti come concessionario.

## **11. ATTREZZATURE E ARREDI**

Il concessionario provvede a proprie spese alla dotazione delle attrezzature e degli arredi ulteriori a quelli già installati e presenti presso le strutture che reputerà ulteriormente necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere nei confronti dell'Amministrazione.

Nessuna attrezzatura consegnata dall'Amministrazione Comunale potrà essere dal concessionario alienata o distrutta. Alla data del subentro è onere del gestore provvedere alla predisposizione di apposito verbale indicante l'attrezzatura comunale e l'attrezzatura di proprietà.

Alla scadenza della concessione, il concessionario dovrà provvedere alla rimozione delle attrezzature, arredi ed effetti d'uso dallo stesso collocati nell'impianto oggetto di concessione.

### **13. PUBBLICITÀ COMMERCIALE**

Il gestore può effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto oggetto dell'affidamento, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le leggi vigenti, espletando in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. Resta a suo carico l'onere relativo alle imposte di pubblicità.

### **14. RESPONSABILITÀ, ASSICURAZIONE E SINISTRI**

I servizi si intendono esercitati a tutto rischio e pericolo dell'aggiudicatario che si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inherente lo svolgimento delle prestazioni, che possano derivare da inconvenienti e danni causati all'utente o a terzi, esonerando l'Ente Committente da qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa, purché queste non siano imputabili o derivanti da inadempienza da parte degli stessi. Sarà obbligo del Concessionario adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. L'Ente Committente resta del tutto estraneo sia ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal Concessionario che ad ogni pretesa di azione al riguardo. Il Concessionario risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, derivati agli utenti del servizio e ai terzi, in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevato il Comune da ogni responsabilità e provvederà a proprie spese alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere, danneggiati durante l'esecuzione del servizio. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico del Gestore che ne è il solo responsabile.

Il Concessionario si impegna a stipulare e a mantenere in essere per tutta la durata della concessione idonea copertura assicurativa, con primario assicuratore, di Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera, per un massimale assicurato non inferiore a € 2.000.000,00 per persona, per sinistro e per danni a cose. La polizza dovrà coprire tutte le attività svolte dal Concessionario, comprese attività secondarie ed accessorie, nulla eccettuato o escluso. Il Comune dovrà rivestire la qualifica di terzo.

L'assicurazione deve avere validità per danni riconducibili a fatto del Concessionario, di suoi amministratori, soci, dipendenti e/o collaboratori a qualunque titolo e deve comprendere la copertura per i danni a terzi riconducibili a persone del cui fatto il Concessionario sia tenuto a rispondere a termini di legge, anche se derivante da comportamento doloso o gravemente colposo e dovrà essere riferita ai rischi derivanti dall'esercizio di tutte le attività e servizi che formano oggetto dell'affidamento, come descritti nel presente capitolo, comprese le attività complementari e accessorie rispetto a quelle principali, nessuna esclusa.

La sottoscrizione e la validità delle coperture assicurative non solleva comunque il Concessionario dai rischi e dalle responsabilità connesse alla gestione che rimangono a suo esclusivo carico; per eventuali danni a cose o persone l'Amministrazione sarà esonerata da qualunque tipo di responsabilità. Restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie previsti dalla prescritta polizza.

Resta a carico dell'Ente Committente l'assicurazione dei danni cagionati o subiti dai locali sede dell'attività oggetto dell'affidamento ove la responsabilità per tali danni non sia

imputabile al Concessionario né a soggetti dei quali lo stesso debba rispondere a norma di legge.

Il Concessionario dovrà, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio ed a proprie spese alla riparazione e sostituzione dei beni danneggiati; in caso di mancata reintegrazione degli stessi, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Comune è autorizzato a rivalersi delle spese sostenute trattenendo il relativo dalla cauzione depositata.

Il Concessionario è tenuto a dare all'Ente Committente, di volta in volta, immediata comunicazione dei sinistri verificatisi qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato.

Il Concessionario risponderà inoltre dei danni cagionati ai beni oggetto della concessione – fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

Nel suo proprio interesse il Concessionario potrà provvedere all'assicurazione per i danni da incendio e rischi complementari - compresi atti vandalici e dolosi ed eventi naturali - nonché per i danni da furto dei beni di sua proprietà e/o in consegna o custodia al Concessionario stesso o portati da terzi nell'ambito della struttura in concessione.

Resta precisato che - fatta eccezione per i danni riconducibili a responsabilità del Comune nella sua qualità di proprietario dell'impianto - in alcun caso il Comune stesso risponderà dei danni subiti dai beni del Concessionario o portati dal medesimo o da terzi nella struttura oggetto della concessione.

L'esistenza e la validità delle richiamate coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia delle relative polizze quietanzate e in ogni caso prima della stipula del contratto, fermo restando che le assicurazioni dovranno avere validità per tutta la durata della Concessione.

Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, il Concessionario si obbliga a produrre, ad ogni scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità delle anzidette assicurazioni.

Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico del Concessionario il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera il Concessionario stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalle sopra richiamate coperture assicurative.

Il Concessionario è costituito custode della cosa concessa. Esso esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivarne da fatti dolosi e colposi, di terzi o di altro personale di servizio, limitatamente all'uso effettivo da parte del Concessionario.

Lo esonera altresì da responsabilità per danni a terzi derivanti da sua colpa per spandimento d'acqua, fughe di gas, incendi ecc., e per ogni altro e qualsiasi abuso o trascuratezza nell'uso della cosa concessa.

Il Comune resta, inoltre, espressamente esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni prevedibili ed imprevedibili a persone ed a cose, causati da difetti nella fornitura degli impianti od apparecchiature installate ed utilizzate dal Concessionario, dei quali non siano responsabili le Ditte costruttrici e fornitrice ai sensi legge.

Il Concessionario deve garantire, in qualsiasi momento, l'accesso da parte del personale del Comune agli impianti e ai locali per controlli e manutenzioni. Deve inoltre permettere

l'accesso anche a ditte o personale esterno al Comune, purché muniti della necessaria autorizzazione rilasciata dal Comune stesso.

## **15. PERSONALE IN SERVIZIO**

Il concessionario dovrà effettuare la gestione del servizio con personale qualificato e in numero proporzionato al funzionamento dell'impianto e alla tipologia dell'attività svolta.

Il concessionario dovrà altresì incaricare il Responsabile dell'impianto che dovrà garantire la propria reperibilità nei confronti dell'Amministrazione comunale e ha l'obbligo di fornire al Comune, su richiesta, l'elenco nominativo di tutto il personale impiegato. In caso di variazione del Responsabile dell'impianto, il concessionario è tenuto a comunicare il nominativo del sostituto qualificato.

Il concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori e/o volontari in base alle disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e di prevenzione infortuni dando espressamente atto che nessun rapporto di lavoro, ad alcun titolo, si intenderà instaurato fra detto personale e l'Amministrazione.

Il concessionario si impegna ad assicurare la continuità del servizio e risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario, e si impegna a fare osservare a tutti gli addetti alla gestione e ai coadiuvatori la massima diligenza nell'utilizzo e nella conservazione di locali, impianti, attrezzature e dotazioni varie.

Il personale deve essere dotato di cartellino di riconoscimento.

E' altresì onere del gestore il rispetto delle prescrizioni di cui alla Legge Regionale n.8 del 31 maggio 2017 ed in particolare dell'art.11 Assistenza nelle attività motorie e sportive e tutela del praticante.

## **16. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Il concessionario si obbliga, nell'esecuzione del servizio, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 ed integrativo del Comune di Loiano. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. Il personale durante lo svolgimento dell'affidamento dovrà tenere un comportamento irreprendibile ed agire nel rispetto degli atteggiamenti specifici richiesti per la particolarità delle lavorazioni, assicurando il rispetto della normativa sulla privacy oltre a rispettare tutte le norme igienico sanitarie di legge. Il personale dovrà altresì svolgere la propria attività con diligenza, correttezza e gentilezza nei confronti dell'utenza e mantenere un corretto comportamento.

Il Concessionario ha l'obbligo di osservare e di far osservare ai suoi agenti e dipendenti le leggi, i regolamenti e le prescrizioni connessi alla natura dell'affido, all'ambiente ed al territorio ove si svolge lo stesso. Tutte le operazioni dovranno essere eseguite con soluzione di continuità fino alla loro conclusione. L'Amministrazione comunale potrà adottare immediati provvedimenti cautelari anche sospensivi nei confronti di lavoratori incapaci/inidonei, chiedendo la sostituzione immediata.

## **17. ADEMPIIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA**

Oltre alle prescrizioni previste, il concessionario è titolare degli adempimenti connessi alla sicurezza nell'esercizio della propria attività ai sensi del D.L. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Al fine di garantire il corretto utilizzo delle strutture, il Gestore dovrà mantenere fruibili e libere da ostacoli tutte le vie di esodo e le uscite di sicurezza; garantire la visibilità di tutta

la segnaletica di emergenza; impedire il superamento della capienza massima di persone presenti all'interno dell'impianto; impedire il deposito di materiale non congruo all'interno dei vani tecnici, garantendo ogni altra azione ritenuta necessaria.

È fatto obbligo al Concessionario in relazione ai servizi svolti, al fine di garantire la massima sicurezza, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia assicurando l'applicazione delle norme relative all'igiene ed alla prevenzione degli infortuni, nonché dei consigli igienico-sanitari impartiti dall'Azienda USL, dotando il personale della formazione e dei dispositivi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008 eventualmente necessari.

Tutti gli adempimenti connessi alla sicurezza onere del gestore sono dovuti, in relazione ad ogni tipologia di utilizzo o manifestazione organizzata negli impianti oggetto della concessione.

## **18. CAUZIONE**

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolo e dei rispettivi contratti, il concessionario sarà obbligata a costituire una garanzia definitiva con le modalità indicate all'art. 93 del D.lgs 50/2016 "Garanzie per la partecipazione alla procedura" pari al 10% del valore annuo dell'affidamento.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ente appaltante e l'aggiudicazione dell'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria.

## **19. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

Il contratto nel suo complesso non può essere ceduto a pena di nullità. Può essere ammesso il subappalto, se dichiarato in sede di gara, nei limiti e nelle modalità definite dall'art. 174 del D.lgs. 50/2016.

In particolare la richiesta di subappalto è ammissibile per le attività che non rientrano nell'oggetto sociale del Concessionario (ad es. pulizie) o per le quali sono necessarie particolari qualificazioni, nel caso il Concessionario non ne disponga (ad es. per le verifiche sulla caldaia, conduzione tecnica o l'esecuzione dei lavori di manutenzione).

Il Gestore potrà assegnare gli spazi ad altri soggetti, avendo prima garantito l'accesso alle Associazioni del territorio, a fronte del pagamento delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

Le attività affidate in gestione a terzi ricadranno comunque sotto la responsabilità del concessionario, fatta comunque salva la responsabilità solidale tra gestore e subappaltatore, il quale sarà l'unico responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso l'utenza.

## **20. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Società/Associazione è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla concessione.

Qualora non assolva tali obblighi il contratto si risolve di diritto.

Il Comune verifica l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

## **21. TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., con la sottoscrizione del contratto il Concessionario assume le funzioni e gli obblighi del Responsabile del Trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per il buon adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. I soggetti che a qualunque titolo operano per conto dell'impresa appaltatrice devono essere designati per iscritto come "incaricati del trattamento" dei dati personali e tale atto deve essere fornito al Comune e aggiornato ad ogni modifica.

Il gestore si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini dedotti nel contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

Il gestore consente al Comune l'accesso nelle strutture in cui vengono svolte le attività al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

La Società/Associazione garantisce che il trattamento dei dati personali verrà effettuato nel rispetto del Disciplinare Tecnico in materia di misure di sicurezza indicato nel Codice in materia di protezione dei dati personali.

## **22. CONTROLLI**

Resta in capo al Comune la funzione di controllo, verifica, vigilanza sull'integrale rispetto del corretto funzionamento dei servizi.

## **23. PENALITA' E SANZIONI**

Le clausole contenute nel presente atto sono tutte obbligatorie e vincolanti, pertanto a fronte del riscontro di inadempimenti contrattuali l'Amministrazione provvederà a contestare le inadempienze rilevate con contestuale individuazione di un congruo e perentorio termine di ottemperanza.

Il mancato rispetto del termine di ottemperanza da parte del gestore produce le seguenti conseguenze:

- qualificazione in termini di gravità dell'inadempimento;
- applicazione di una penale pari a € 50,00 per ogni singolo giorno di ritardo accertato.

La maturazione di n. 3 inadempimenti gravi in corso d'anno pone il Comune nella condizione di avvalersi della prerogativa di risoluzione automatica della convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni patiti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolo si richiamano le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti.

## **24. DEFINIZIONE CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO CONTRATTUALE**

Per tutte le controversie tanto durante l'esecuzione del contratto che dopo l'ultimazione di questa, che non si siano potute definire in via amministrativa, quale che sia la natura tecnica, amministrativa, giuridica, è competente il Foro di Bologna.

In ogni caso il Concessionario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

## **25. SPESE CONTRATTUALI**

Sono a completo ed esclusivo carico del Concessionario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Ente Committente, le spese inerenti il contratto, nessuna esclusa.

## **26. DISPOSIZIONI GENERALI**

Il gestore esonera il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra il medesimo ed i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall' art. 1676 del Codice Civile.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.